



Disposizioni aggiornate sulla base delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e dal decreto-legge del 7 gennaio 2022 n. 1 (ultimo aggiornamento 14 gennaio 2022)

INDICAZIONI GENERALI

Con la fase di avvio della Stagione Sportiva 2021/2022 la Federazione Sport Sordi Italia, ha seguito la stessa linea di prudenza e attenzione, ritenendo prioritario il mantenimento delle normative in fatto di Covid, in considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del contesto normativo di riferimento, per la prevenzione del contagio da Sars- Cov- 2 nelle attività sportive promosse.

Le presenti indicazioni rappresentano un ulteriore aggiornamento finalizzato all'adeguamento dei contenuti, all'andamento dello scenario epidemiologico ed alle conseguenti disposizioni governative che hanno visto, tra altro, l'affermazione della Certificazione Verde Covid 19, quale strumento principale, per la ripresa delle attività sportive.

Il seguente documento è in costante aggiornamento al fine di recepire le nuove direttive emanate di volta in volta dal Governo, relativamente alle misure di contenimento del COVID-19 e/o assunte dalla Federazione Sport Sordi Italia.

Con riferimento alle indicazioni dell'ultimo aggiornamento del 14 gennaio 2022, facendo riferimento alle varie ordinanze delle Regioni o Enti Locali interessati dallo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche agonistiche e di base, di livello nazionale (o comunque riconosciute "di preminente interesse Nazionale" o relative fasi finali Regionali di competizioni Nazionali), specifica l'utilizzo del **green pass rafforzato**, ovvero la certificazione verde attestante:

- a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.





Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 29 dicembre 2021 un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del **Green Pass rafforzato** (che si può ottenere solo con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione dal coronavirus) e la revoca delle quarantene per i vaccinati. Il testo, pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#), è entrato in vigore il 31 dicembre 2021 ed è valido fino alla fine dello stato di emergenza che, a oggi, è prorogato al 31 marzo 2022.

Il green pass "rafforzato" viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione.

In particolare, per quanto concerne le attività sportive, con la pubblicazione del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#) (GU n.309 del 30 dicembre 2021) "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" sono state disposte le seguenti ulteriori misure che interessano il mondo dello sport nei seguenti articoli:

Articolo 1 – In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).

Articolo 4 - Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo). Potrà essere adottata nei casi previsti anche la chiusura temporanea, da cinque a trenta giorni, di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

Dal 10 gennaio 2022 l'accesso agli impianti è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Certificazione Verde "Rafforzata" (ovvero di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui [all'articolo 9, comma 2, lettere a, b e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#)), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:

- l'accesso a eventi e competizioni sportive;
- l'accesso, all'aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'[articolo 6](#);
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all'aperto;
- l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell'obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;





- l'accesso agli impianti sciistici.

Nelle zone rosse l'attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. È consentito l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

Gli eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale comprendono tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del [Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva](#), inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CIP.

Detti eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell'arco temporale dello stato di emergenza - programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva ovvero dagli Organismi sportivi internazionali.

Si intende [protocollo adottato](#) al contrasto del COVID-19, da parte delle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI o CIP in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

La certificazione verde è richiesta anche agli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede. La certificazione verde NON può essere sostituita da un'autodichiarazione, non sono ammesse certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa. Il controllo sulla validità della Certificazione Verde viene effettuato ad ogni accesso. La suddetta certificazione verde non è richiesta per il solo transito all'interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all'aperto. È previsto inoltre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, sia all'aperto che al chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

A partire dal 10 gennaio 2022 l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021](#), n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri





definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, e nel rispetto delle [Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#).

Gli spogliatoi possono sempre essere utilizzati dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Fermo restando che la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista per persona (indicata nelle [Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) o nelle FAQ specifiche per le diverse aree: [rossa](#), [arancione](#), [gialla](#), [bianca](#)), per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso all'entrata dello spogliatoio.

La certificazione verde non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità che li assistono all'interno degli spogliatoi. Resta l'obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde. Sarà possibile assistere agli allenamenti all'interno di impianti sportivi (all'aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

È richiesta la certificazione verde anche alle diverse categorie di lavoratori all'interno dell'impianto sportivo. In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#)) introdotto dall'[art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#) prevede che, a partire dal 15 ottobre, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.





È necessario inoltre, mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti, come indicato a pagina 9 delle [Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#), l'obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.

Il controllo sulla validità della certificazione verde, in base all'art. 4 del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#), spetta ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'App VerificaC19 è gratuita.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Si rammenta la necessità di predisporre gli obbligatori piani di emergenza e sicurezza, il piano sanitario, da integrare con quanto ulteriormente previsto dalle normative di riferimento sul Covid19 in essere al momento dell'evento, da trasmettere alle autorità locali di competenza. Il sistema delle misure di prevenzione e protezione, parte integrante del piano sicurezza ed emergenza e del piano sanitario, prevede:

- **adozione delle obbligatorie misure di prevenzione sanitaria con dispositivi FFP2;**
- interventi di pulizia e sanificazione da applicare/adottare a tutti gli spazi/locali a vario titolo interessati dall'evento e in considerazione di tutte le misure/azioni organizzative, procedurali e tecniche previste per il corretto e sicuro svolgimento dell'evento.





Apposita cartellonistica informativa dovrà essere predisposta all'ingresso dell'impianto e nelle altre aree ove ritenuto necessario.

Oltre a quanto sopra, per l'accesso all'impianto sportivo vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

- netta separazione tra i flussi di ingresso e uscita per quanti avranno diritto ad accedere all'impianto, sempre nel rispetto del distanziamento minimo e possibilmente creando differenziazione di percorso;
- individuazione di un luogo dedicato e isolato (Area di Emergenza Sanitaria) ove ricoverare temporaneamente coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante l'evento;
- accesso consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e obbligo all'uso degli stessi per quanti siano presenti all'interno dell'impianto, con la sola esclusione degli atleti in gara.

SANIFICAZIONE IMPIANTO

Gli spogliatoi possono essere utilizzati dagli atleti, professionisti e non professionisti. Ove la norma consenta l'utilizzo degli spogliatoi al chiuso in palestre, piscine ed altri impianti sportivi in genere, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso all'entrata dello spogliatoio. Si rappresenta che è necessario esibire la certificazione verde per accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Riepilogo:

Dove serve il Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del **Super Green Pass** rafforzato anche in zona bianca alle seguenti attività:

- alberghi, strutture ricettive, extralberghiero e locazioni turistiche;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;





Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico



F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004

Tel. 06 83559002 www.fssi.it

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
- Inoltre il Green Pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

il Green Pass rafforzato è stato esteso, sempre dal 10 gennaio 2022, anche a:

- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- ristorazione al banco

Che cos'è il Super Green Pass

Il super Green Pass, o Green Pass Rafforzato, è la certificazione verde che si ottiene se si è completato il primo ciclo di vaccinazione o si è guariti dal covid-19. Attualmente vale 9 mesi, ma **dal 1° febbraio 2022 la validità scenderà a 6 mesi e servirà la terza dose o dose booster per continuare ad avere un Super Green Pass valido.**

Il possesso del Green Pass può essere verificato con l'app Verifica C-19 per iOS e Android.

